

28526/07

Udienza pubblica del 30 maggio del 2007  
Registro Gen. N 28202/05  
Sentenza n 1668



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE**

**Composta dai sigg. magistrati:**

**Dott. Enrico Papa**

**Dott. Aldo Grassi**

**Dott. Franco Mancini**

**Dott. Ciro Petti**

**Dott. Santi Gazzara**

**Ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**presidente  
consigliere  
consigliere  
consigliere  
consigliere**

Sul ricorso proposto dal difensore di Mele Francesca, nata a Napoli il 16 febbraio del 1937 e De Vincenzo Pasquale, nato a Napoli il 21 marzo del 1933, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 marzo del 2005 marzo del 2006; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:

**IN FATTO**

Con sentenza del 16 marzo del 2005, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quella pronunciata il 29 gennaio del 2002 dal tribunale della medesima città, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione relativa alla violazione degli artt 2 e 20 della legge n 64 del 1974 e riduceva a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa la pena inflitta a Mele Francesca e De Vincenzo Pasquale, quali responsabili del reato di cui all'articolo 20 lettera b) della legge

n. 47 del 1985, per avere edificato un manufatto per civile abitazione di mq 150 senza il permesso di costruire nonché del delitto di cui all'articolo 349 c.p., per avere, al fine di completare i lavori relativi al fabbricato anzidetto, violato i sigilli che erano stati apposti dall'autorità per garantire la conservazione della cosa e l'identità delle opere Fatti accertati il 17 novembre del 1999

A fondamento della decisione la corte partenopea osservava che non ricorreva l'esimente dello stato di necessità, sia perché all'epoca del fatto i coniugi disponevano di altra abitazione e comunque avevano risorse per risolvere l'eventuale problema abitativo in maniera diversa, sia perché la dimensione dell'edificio era esuberante rispetto ad un'esigenza abitativa di necessità; che il De Vincenzo era corresponsabile della violazione dei sigilli, quale coniuge della Mele, che era stata nominata custode, nonché quale comproprietario del suolo su cui era stato edificato l'edificio e nel quale aveva trasferito la residenza

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del proprio difensore denunciando:

la violazione dell'articolo 54 c.p. per il mancato riconoscimento dello stato di necessità;

difetto di motivazione in ordine alla ritenuta compartecipazione nel reato di violazione dei sigilli commesso dal custode giacché l'affermazione di responsabilità si fondava su asserzioni apodittiche e generiche:

la violazione dell'articolo 133 c.p. in ordine alla determinazione della pena

#### IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi

In particolare, con riferimento allo stato di necessità, la corte partenopea ha indicato le ragioni per le quali nella fattispecie non ricorreva l'esimente invocata dalla difesa. D'altra parte, lo stato di necessità è difficilmente configurabile in materia di abusivismo edilizio o ambientale, quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale (Così Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass 17 maggio 1990 n. 7015; 22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). Invero, in tale materia manca, non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione-cfr cass 11030 del 1997-), ma anche e soprattutto

*Deff.*

l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dalla Costituzione –art 9- Di conseguenza , se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire . Se il suolo non è edificabile il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le decisioni di questa corte che interpretano in maniera estensiva il concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto all'abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull'astratta applicabilità di tale esimente anche in materia di abuso edilizio, posto che richiedono comunque un'indagine rigorosa sull'effettiva sussistenza dei requisiti dell'esimente, i quali requisiti difficilmente o eccezionalmente sono stati riscontrati nel caso concreto(cfr ad esempio Cass 19811 del 2006). In definitiva, pur aderendo in questa materia ad un'interpretazione lata del concetto di danno alla persona, difficilmente nella prassi sarebbe configurabile l'inevitabilità del pericolo

Nella fattispecie i prevenuti non hanno neppure indicato le ragioni per le quali non hanno potuto chiedere il permesso di costruire benché abbiano investito risorse economiche nella realizzazione di un fabbricato di 150 metri quadrati

Del pari inammissibile è il secondo motivo perché contiene censure in fatto in ordine all'apprezzamento delle prove. I giudici del merito, con motivazione adeguata, hanno indicato le ragioni per le quali il De Vincenzo aveva concorso nel reato proprio commesso dal coniuge avuto riguardo al fatto che entrambi i prevenuti erano proprietari del suolo su cui era stato realizzato l'edificio ;entrambi avevano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza come poi è avvenuto

La compartecipazione del De Vincenzo nel reato materialmente commesso dalla moglie non è stata quindi desunta dalla mera qualità di comproprietario, ma dal fatto che, dopo la violazione dei sigilli e dopo il completamento dell'opera, entrambi i coniugi avevano trasferito la residenza nell'immobile abusivamente costruito.

La pena è stata contenuta nel minimo anzi per quella detentiva non è stato calcolato l'aumento per la continuazione



L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione per il reato urbanistico ,maturata dopo la decisione impugnata avuto riguardo al periodo dal 24 aprile del 2004 al 16 aprile del 2005, durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza n 32 del 2000, De Luca

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000

P.Q.M.  
LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 30 maggio del 2007

Il consigliere estensore

Ciro Petti

*Ciro Petti*

Il Presidente

Enrico Papa

*Enrico Papa*

